

Elio Molari

Guido Guidi
Paolo Lucchi
Fabio Molari

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
(Provincia di Forlì-Cesena)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO della funzione di **Protezione civile** (art.14, comma 27, lett. e D.L 78/2010) da parte dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto.

Paolo Lucchi

Prot.Unione n. _____

Il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2014, nella Sede dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, con la presente convenzione, tra i signori:

- **LORENZO SPIGNOLI**, nato a Bagno di Romagna il 16-06-1953 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA** (codice fiscale: 81000330407) in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **PAOLO LUCCHI**, nato a Cesena il 01.10.1964 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CESENA** (codice fiscale: 00143280402), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **OSCAR GRAZIANI** nato a Mercato Saraceno il 16.03.1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MERCATO SARACENO** (codice fiscale: 00738210400), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 24.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **FABIO MOLARI** nato a Montiano il 10.09.1958, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MONTIANO** (codice fiscale: 81000990408), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **LUIGINO MENGACCINI** nato a Sant'Agata Feltria il 26.04.1958, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SARSINA** (codice fiscale: 81000770404), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **GUIDO GUIDI** nato a Verghereto il 05.09.1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VERGHERETO** (codice fiscale: 00749660403), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **PAOLO LUCCHI**, nato a Cesena il , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO** (codice fiscale: 90070700407), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 4 del 31.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

- con atto costitutivo sottoscritto il 24 gennaio 2014, depositato alla raccolta nr. 421 presso l'Ufficio Contratti del Comune di Cesena, i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l'Unione dei Comuni Valle del Savio, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012;
- i comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno Montiano, Sarsina e Verghereto aderenti all'unione Valle del Savio fanno parte dell'ambito territoriale ottimale di Cesena- Valle Savio e lo esauriscono ;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art.7, c.3, della L.R.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla L.R.9/2013 che comprende quella relativa alla Protezione Civile ;
- tutti i Comuni dell'ambito ottimale Cesena -Valle Savio hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto con decorrenza dal 1/04/2014 ai sensi del combinato disposto dell' art.7, c.4, L.R.21/2012 e dell'art.1 L.R.23/2013;
- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 detta i principi della legislazione statale in materia di protezione civile;
- la L.R. n. 1 del 7 Febbraio 2005 disciplina le "Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile";
- l'art. 1, comma 2, L.R. 1/2005, prevede che all'espletamento delle attività di Protezione civile provvedono la Regione, le Provincie, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla L.R. 11/2011;
- l'art. 6, L.R. 1/2005, prevede che i Comuni, privilegiando le forme associative di cui alla L.R. 11/2001 e L.R. 6/2004 (tra cui le Unioni di Comuni), provvedano, tra l'altro, alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza;
- i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione relativa alla Protezione Civile comprensiva dei servizi in oggetto;
- i suddetti enti hanno approvato il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:


Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è l'attivazione di un "servizio associato di protezione civile" per la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa nonché della programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze in caso di eventi calamitosi per cui si debba attivare la protezione civile nel territorio dell'unione di Comuni nel rispetto di quanto previsto dalla legge nazionale e dalla L.R. 1/2005.

2. I Comuni sottoscrittori, in particolare, delegano all'unione di Comuni la redazione e l'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile e del piano intercomunale. A tale fine, l'unione di Comuni è, altresì, delegata ad istituire forme di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed associazioni di volontariato.

3. L'Unione di Comuni gestisce le seguenti attività:

- predisposizione di studi di settore finalizzati all'aggiornamento del Piano comunale;
- approvazione e alla realizzazione del Piano sovracomunale di Protezione Civile;
- coordinamento tra i Comuni, la Provincia di Forlì-Cesena, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile, nonché con le Associazioni di Volontariato attivabili in protezione civile;
- predisposizione degli aggiornamenti ai piani di emergenza comunali e alla predisposizione del piano intercomunale che ogni ente deve presidiare;
- collaborazione per l' eventuale ottimizzazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e il mantenimento dell'efficienza delle sedi di C.O.M. (Centro Operativo Misto) per l'area dell'Unione e implementazione delle attività collegate;
- costituzione di un nucleo di coordinamento sovracomunale a supporto delle attività specifiche sia nelle fasi di emergenza che in tempo di pace;
- predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici (internet) omogenei per tutto il territorio dell'Unione, mediante la divulgazione di mappe on line ove siano evidenziati i punti di raccolta per la popolazione o attività di adesione e raccolta recapiti telefonici, per la divulgazione alla popolazione di tutti i territori dell'Unione delle procedure in caso di evento calamitoso;
- diffusione della conoscenza delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, nei confronti della popolazione ed anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- acquisizione e conservazione delle attrezzature, anche con l'ausilio del Volontariato locale, che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze;
- coordinamento ed organizzazione delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate ed alla periodica formazione degli operatori di protezione civile e referenti delle funzioni del C.O.C.;

Nell'organizzazione del servizio l'unione potrà avvalersi dell'ausilio operativo delle associazioni dei volontari.

4. Rimane in capo ai Comuni la gestione delle seguenti attività:

- collaborazione alla raccolta e trasmissione all'Unione di Comuni dei dati utili per il completamento e l'aggiornamento dei piani di emergenza;
- collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per l'adeguamento dei predetti piani secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dall'Unione di Comuni;
- nomina, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di un referente con potere decisionale autonomo per la protezione civile addetto a seguire i lavori per l'implementazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza, il quale in particolare curi:

- collaborazione per il reperimento dei dati mancanti, nonché l'aggiornamento dei dati già disponibili;
- la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico;
- la partecipazione a corsi di formazione;
- la collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- la collaborazione nell'organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

5. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 8 e secondo le modalità definite nel progetto organizzativo che verrà approvato dalle Giunte degli enti aderenti e dalla Giunta dell'Unione.
2. Dalla data di attivazione della convenzione l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di competenza.
4. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare i poteri del Sindaco esercitati in veste di autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica (art. 50, commi 4-5 TUEL), oltre ai compiti in veste di ufficiale di governo (art. 54 TUEL).

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE, DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. La funzione oggetto della presente convenzione è gestita dalla struttura definita nel progetto organizzativo che approveranno le Giunte dei Comuni aderenti all'Unione E DALLA Giunta dell'Unione.
2. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato di seguito.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione che, fino all'approvazione del Regolamento dell'Unione, è quello attualmente

vigente presso la Comunità Montana. Il suddetto responsabile gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

4. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione dovrà essere attivo un referente (e/o uno sportello), fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

5. Al fine di favorire l'attività della Protezione Civile e la sua aderenza alle problematiche tecniche delle varie realtà locali, è costituito un Gruppo di coordinamento tecnico composto da referenti locali rappresentanti i Comuni facenti parte dell'Unione Valle del Savio. Il Gruppo di coordinamento tecnico ha competenze esclusivamente consultive e di supporto al Responsabile della Protezione Civile nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2. Il Gruppo di coordinamento tecnico viene convocato dal Responsabile della funzione, il quale terrà conto anche delle richieste di convocazione provenienti dai singoli componenti il Gruppo.

6. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

7. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato o distaccato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, c. 5 del D.Lgs. 267/2000.

8. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

9. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 2, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

10. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando o il distacco, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

11. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

12. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinati nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o distaccato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

13. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/fuzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1 L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dal successivo c. 5 della presente convenzione.

2. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

3. I trasferimenti statali, regionali e da altri enti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati in origine ai Comuni conferenti, andranno conferiti all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

4. Tutte le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni secondo i criteri di riparto di cui al succ. c. 5. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

5. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente e alle dimensioni del territorio in misura pari al 50%. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla giunta dell'unione, sentiti i Comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

6. L'unione può intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

7. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di una proposta di preventivo annuale di gestione predisposta dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio di previsione annuale e pluriennale.

8. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

a. l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

b. il rendiconto di gestione nel termine di un mese prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

9. Le previsioni di entrata e spesa del servizio sono su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. L'ipotesi di bilancio annuale di previsione dell'Unione viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento e di comunicare tale iscrizione all'Unione. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

10. Ogni qual volta l'Unione, in relazione alla gestione associata di Protezione Civile, rilevi la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione aventi ripercussioni sui bilanci dei singoli Comuni, ne dà comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci e ne danno comunicazione all'Unione. In caso di esito negativo della richiesta di variazione di bilancio la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa. Eventuali avanzi o disavanzi di gestione rilevate nel rendiconto saranno iscritte nel bilancio di previsione o utilizzate per specifici progetti.

11. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza quadrimestralmente entro i primi quindici giorni del quadrimestre di riferimento. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Unione i Comuni si impegnano a versare le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 – SEDE

1. La sede del servizio è la sede dell'Unione e, per le attività da svolgersi in forma decentrata, è la sede dei singoli Comuni.

2. E' confermata l'ubicazione dei centri decisionali di protezione civile per emergenze diffuse denominati C.O.M. (Centro Operativo Misto), da attivarsi a cura della Prefettura, della Regione o del Dipartimento della Protezione Civile, presso le attuali rispettive sedi.

3. I centri decisionali di protezione civile per emergenze localizzate denominati C.O.C (Centro Operativo Comunale), da attivarsi a cura di ciascun Sindaco, restano a livello Comunale presso le sedi appositamente allestite da ciascun Comune.

4. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. L'Unione subentra alle convenzioni in essere o può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 c. 5 della L.R.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1 aprile 2014 e l'attivazione della stessa dovrà avvenire entro l'anno in corso secondo le modalità previste dal progetto organizzativo approvato dalle Giunte degli Enti aderenti ed ha durata indeterminata salvo quanto previsto dall'art. 9.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 9 –REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. La durata minima del conferimento della funzione di cui all'oggetto è stabilita conformemente alle disposizioni di cui all'art. 24 della L.R. 21/2012 in anni 5.

2. E' facoltà di ogni Comune decorso il periodo di 5 anni di cui al c. 1 revocare unilateralmente il conferimento della funzione adottando apposita deliberazione consiliare. Il Consiglio dell'Unione e Consigli degli altri Enti aderenti prenderanno atto di tale deliberazione assumendo gli atti conseguenti.


3. La revoca ha effetto alla data del 1° gennaio, decorsi almeno 12 mesi dalla assunzione della relativa deliberazione consiliare.

4. Il Comune che esercita la facoltà di revoca del conferimento della funzione ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente c.2.

Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

5. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

6. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.



7. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carico all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

8. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai Comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

9. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

IL SINDACO DEL COMUNE DI CESENA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTIANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SARSINA

IL SINDACO DEL COMUNE DI VERGHERETO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

